



COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

*** UFFICIO SERVIZI SOCIALI ***

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it - servizi.sociali@pec.comune.atzara.nu.it

Prot. n. 1586

Atzara, li 11.03.2020

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL REIS D.G.R. N. 48/22 DEL 29 NOVEMBRE 2019 – LINEE GUIDA 2019-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria determinazione n. 32/66 del 13.03.2020 è stato approvato il presente avviso;

Art. 1 - Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, dei beneficiari della misura regionale denominata "Agiudu torrau" (Reddito di Inclusione Sociale - R.E.I.S.) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, nel rispetto delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale 48/22 del 29/11/2019.

Art. 2 – Tipologia di intervento

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica ed è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva per il superamento della condizione di povertà. La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Il Comune di ATZARA dà applicazione al REIS nel rispetto delle priorità e dei principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 48/22 del 29/11/2019.

Il Comune effettua direttamente l'erogazione delle risorse ai destinatari, rispettando le priorità previste dalla Regione e secondo graduatorie comunali che verranno predisposte sulla base dei criteri indicati nei successivi punti.

Art. 3 – Incompatibilità tra Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza e REIS

Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara
0784/65205 int. 4
P.I.00162890917

email: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
email: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), anche nella forma della Pensione di Cittadinanza (PdC), e il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) sono incompatibili, pertanto il soggetto che percepisce il RdC o PdC non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS non può essere ammessa se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

1. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC o PdC, non abbia presentato domanda;
2. l'istante è stato ammesso al RdC o PdC.

Tuttavia, in attesa dell'esito della richiesta di ammissione al Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, saranno ammesse con riserva le istanze di cui al presente Avviso dei richiedenti che all'atto della presentazione:

- a) abbiano presentato la richiesta di ammissione prima della pubblicazione dell'avviso e lo dichiarino con idonea autocertificazione (vedi istanza di ammissione al REIS);
- b) abbiano presentato la richiesta di ammissione entro il giorno 11.03.2020 e lo dichiarino con idonea autocertificazione (vedi istanza di ammissione al REIS).

All'esito delle richieste di ammissione di cui ai punti a) e b):

- qualora il beneficiario venga ammesso al Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza l'istanza di beneficio al REIS sarà considerata decaduta;
- qualora il beneficiario venga ammesso al Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza e il beneficiario rinunci al RdC o PdC, l'istanza di beneficio al REIS sarà considerata decaduta;
- qualora il richiedente non venga ammesso al Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza l'istanza di beneficio REIS sarà ammessa, verrà istruita e in esito al procedimento potrà essere eventualmente accolta;
- qualora sia appurato che il richiedente il beneficio di cui al presente Avviso, abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero abbia omesso informazioni tali da aver determinato l'esclusione dal Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, questa amministrazione revocherà il provvedimento e procederà al recupero delle somme REIS eventualmente già erogate.

Art. 4 – Requisiti d'accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i, ossia nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi e registrate da almeno sei mesi. Per l'accesso alla misura è necessario:

- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno,
- almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- essere residente nel Comune di ATZARA al momento della presentazione della domanda;

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00;
- b) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 35.000,00;
- c) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino

ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo, i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- A. non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- B. non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 5 – Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Per l'erogazione del REIS è prevista una prima scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo. Gli importi sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1: ISEE da euro 0 a 3.000

Numero componenti	Importo mensile	Importo annuale
1	275	euro 3.300
2	350	euro 4.200
3	425	euro 5.100
4 e superiori a 4	455	euro 5.460

Priorità 2: ISEE da euro 3.001 a 6.000

Numero componenti	Importo mensile	Importo annuale
1	225	euro 2.700
2	300	euro 3.600
3	375	euro 4.500
4 e superiori a 4	405	euro 4.860

Priorità 3: ISEE da euro 6.001 a 9360 esclusi

Numero componenti	Importo mensile	Importo annuale
1	100	euro 1.200
2	175	euro 2.100
3	250	euro 3.000
4 e superiori a 4	325	euro 3.900

All'interno di ognuno delle 3 priorità ISEE, la graduatoria sarà predisposta secondo l'ordine delle seguenti subpriorità:

1. famiglie senza dimora, anche se formate da un solo componente;
2. famiglie composte da 6 persone e più (come risultante dallo stato di famiglia);

3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 6 – I progetti personalizzati di Inclusione attiva

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, lo stesso può essere gestito come appresso indicato:

1. in caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri ente, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale Comunale;
2. qualora il progetto personalizzato prevede interventi integrati particolarmente complessi, come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare negli uffici di piano negli ambiti PLUS;
3. nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa è l'ASPAL a definire il percorso d'inclusione.

Si precisa che il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non il singolo componente.

Il progetto quindi è definito dall'Equipe multidisciplinare e/o Servizio Sociale a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del REIS, il progetto di inclusione attiva deve pertanto essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dei servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. Come suddetto la durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Sono esonerati dal vincolo della partecipazione al progetto di inclusione i seguenti target:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1993 e della L.R. n. 20/1997.

Compatibilmente con le risorse disponibili trasferite dalla Regione, le istanze verranno valutate e inserite in apposita graduatoria secondo gli ordini di priorità. Si specifica che le graduatorie saranno stilate come appresso indicato:

1. ammessi al beneficio REIS;
2. ammessi al beneficio REIS con riserva;
3. non ammessi al beneficio REIS.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande rientranti nella medesima priorità, saranno ammesse al beneficio secondo il seguente, ulteriore, ordine:

1. precedenza alle domande con importo ISEE inferiore;
2. a parità di ISEE, verrà data precedenza alle richieste pervenute dai nuclei familiari più numerosi;
3. in caso di ulteriore, persistente parità, avrà precedenza il richiedente più anziano.

Il possesso dei criteri di precedenza verrà verificato con riferimento ai dati risultanti dalle specifiche situazioni anagrafiche. Qualora vi siano incongruenze rispetto alla situazione di fatto, questa Amministrazione comunale provvederà a segnalarle agli uffici di competenza.

Art. 7 – Dove e quando presentare le domande

Le domande per l'accesso al REIS potranno essere:

- **consegnate** a partire dal **13.03.2020** al giorno **30.04.2020**, presso l'ufficio polizia municipale del comune di Atzara solo ed esclusivamente previ accordi telefonici con l'ufficio al numero 0784/65205 int. 1 o mezzo mail all'indirizzo polizia.municipale@comune.atzara.nu.it, **rispettando tutte le direttive impartite dal DPCM e del Comune di Atzara in materia di covid-19**;
- **ritirate** a partire dal **13.03.2020** al giorno **30.04.2020** presso l'ufficio servizi socio-culturali del comune di Atzara solo ed esclusivamente previ accordi telefonici con l'ufficio al numero 0784/65205 int. 4 o mezzo mail all'indirizzo: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it, **rispettando tutte le direttive impartite dal DPCM e del Comune di Atzara in materia di covid-19**.

Le istanze potranno, inoltre, essere trasmesse:

- a) a mano, rispettando le direttive impartite dal DPCM (presenti e future) in materia di coronavirus;
- b) tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
- c) tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di ATZARA – VIA V. EMANUELE, n. 37, CAP 08030 Città ATZARA e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità corredate da tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13:00 del **30.04.2020**. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza.

N.B.: l'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato all'Avviso e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richieste dallo stesso.

In caso di trasmissione via PEC, l'istanza e gli allegati dovranno, a pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente dal richiedente oppure firmati in calce, scansionati e allegati alla PEC. La trasmissione via PEC potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC: eventuali email trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite l'utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno ritenute valide.

Art. 8 - Verifica delle autodichiarazioni prodotte e conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

L'Amministrazione procederà a controlli, sia a campione che puntuali, sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti nelle istanze, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni comprovanti le situazioni e gli status che incidono sulla determinazione delle priorità. Qualora i controlli effettuati accertino la presenza di una dichiarazione inesatta o mendace, si procederà all'immediata revoca del beneficio assegnato e alla conseguente interruzione della relativa erogazione. Si ricorda che in questi casi la dichiarazione di informazioni false è reato. Si procederà dunque a segnalare il caso all'Autorità giudiziaria, per la valutazione del reato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 9 – Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 10 - Verifica delle autodichiarazioni prodotte e conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all'istanza di ammissione al REIS ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Dr.ssa Tiziana Amelia Faedda



Tiziana Amelia Faedda